

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

**Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/
EUIPO — ING-DiBa (widiba)**

(Causa T-84/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo widiba — Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Richiesta di restitutio in integrum — Dovere di diligenza»]

(2017/C 374/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia) e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O'Neill e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ING-DiBa AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: N. Gerling e M. Wolpert-Witzel, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimenti riuniti R 113/2015-2 e R 174/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ING-DiBa e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16) ⁽¹⁾

(«Contributo finanziario — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Convenzione ASSET — Decisione, a seguito di un audit finanziario, di recuperare mediante compensazione determinate somme versate — Ricorso di annullamento — Legittimo affidamento — Clausola compromissoria — Termine per trasmettere la relazione di audit — Principio del contraddittorio — Ammissibilità dei costi — Responsabilità contrattuale»)

(2017/C 374/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Pappas, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, S. Delaude e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2015, di procedere al recupero mediante compensazione, in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario, di determinate somme avanzate alla ricorrente in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET, concluso nell'ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e diretta alla constatazione dell'inesistenza di detto credito, a che i costi sostenuti in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET siano dichiarati ammissibili e a che la Commissione confermi la legittimità del finanziamento concesso, a che sia ingiunto alla Commissione di pagare una somma in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 607049 per la realizzazione del progetto EKSISTENZ e a che quest'ultima sia condannata a pagare un indennizzo contrattuale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Eurofast SARL è condannata a versare alla Commissione europea una somma di EUR 78 380,28, corrispondente al rimborso del contributo finanziario di cui essa ha beneficiato a titolo della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto «Aeronautic Study on Seamless Transport», maggiorata degli interessi di mora del 3,55 % a far data dal 13 gennaio 2015, al netto dell'importo compensato, ossia EUR 69 923,68 alla data del 17 dicembre 2015.
- 3) La Eurofast sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-261/16) ⁽¹⁾

[«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori — Regolamenti (CE) nn. 73/2009 e 1122/2009 — Regime delle quote latte — Regolamenti (CE) nn. 1788/2003 e 595/2004 — Sostituzione dei controlli in loco delle aziende agricole con controlli amministrativi»]

(2017/C 374/48)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Lewis, G. Braga da Cruz e J. Guillem Carrau, successivamente A. Lewis e B. Rechena, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), tra cui quelle sostenute dalla Repubblica portoghese nell'ambito degli «[a]ltri aiuti diretti — [a]rticoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009» per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 di importo totale pari a EUR 385 762,22.